LEGGE 30 giugno 1952, n. 20.

Fabbricazione e vendita di gelati, protezione di generi alimentari contro le mosche. (1)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella sua tornata del 30 giugno 1952:

Art. 1.

Chiunque intenda fabbricare e vendere gelati deve farne domanda all'ispettorato di Polizia Urbana che, sentito il parere delle Autorità di Governo e dell'Ufficiale Sanitario, rilascerà l'autorizzazione. Tale autorizzazione è stagionale e pertanto soggetta e vidimazione annuale.

Art. 2.

Le sostanze impiegate nella preparazione dei gelati debbono rispondere ai requisiti richiesti di genuinità e buono stato di conservazione. Il latte deve essere pastorizzato o previamente bollito, anche se trattasi di latte in polvere; è consentito l'uso della panna solo se pastorizzata; le uova adoperate devono essere fresche, essendo vietato l'uso delle uova conservate.

E' fatto assoluto divieto di adoperare edulcoranti sintetici od essenze e coloranti artificiali non permessi dalla legge.

Art. 3.

Le miscele dei vari costituenti prima della gelificazione debbono essere trattate a caldo (a temperatura di ebollizione per alcuni minuti), indi rapidamente raffreddate al riparo dall'aria e subito sottoposte a congelamento.

E' consentita la preparazione a freddo solo pei gelati di frutta,, ai quali deve in ogni caso aggiungersi il succo di uno o due limoni per ogni litro preparato.

Art. 4.

Le miscele gelate e residuate alla fine della vendita di ogni giorno devono essere mantenute a raffreddamento sotto zero fino alla ripresa della vendita del giorno successivo.

E' vietato un reimpiego di miscele residuate e tenute a temperatura ambiente.

Art. 5.

Le sorbetterie, le campane, gli stampi, i mestoli e tutti gli altri attrezzi debbono essere preferibilmente di alluminio o di altro metallo inossidabile; quelli di rame devono essere perfettamente stagnati e conservati in modo tale che la stagnatura permanga sempre integra.

Tutti i recipienti e gli utensili in genere adibiti alla preparazione e conservazione dei gelati, subito dopo l'uso, devono essere sottoposti ad accurato lavaggio con soluzione di soda al 2% in acqua calda e con spazzola, poi abbondantemente risciacquati con acqua potabile fredda.

Art. 6.

Le spatole metalliche e i mestoli impiegati per la raccolta del gelato debbono essere di forma e di lunghezza tali che la loro impugnatura non venga mai a contatto con l'orlo dei recipienti; il prelevamento del gelato si deve compiere in maniera da evitare qualsiasi contatto fra la mano del venditore ed il prodotto.

Tali utensili dovranno essere lavati ad ogni prelievo mediante esposizione ad un getto d'acqua potabile e conservati in adatti recipienti ad acqua corrente.

Art. 7.

I coni ed i cestini per la distribuzione dei gelati debbono essere conservati in recipienti coperti e al riparo dalla polvere e dalle mosche; la commestibilità dovrà essere riconosciuta dall'Ufficiale Sanitario.

Potrà essere consentito l'uso di recipienti di cartone da parte dello stesso Ufficiale Sanitario, quando esistono le condizioni di igiene.

Art. 8.

La vendita di gelati può essere fatta solamente in locali rispondenti alle norme regolamentari. I banchi di gelateria non debbono essere collocati all'esterno sul suolo pubblico o comunque aperto al pubblico, nè sporgere dalle aperture degli esercizi, in modo da restare permanentemente al coperto, provvedendo, ove occorra, alla opportuna protezione dal contatto con gli acquirenti.

Art. 9.

I preparati di carne, il pane, le paste, i dolciumi, la frutta le conserve alimentari, le verdure, ed in genere qualsiasi sostanza alimentare che si consumi senza previa cottura o lavaggio o dipellamento, che non siano coperti da involucro protettivo o simile, devono essere difesi contro il contatto delle mosche con l'impiego di mezzi idonei (retine metalliche, campane di vetro, veli, ventilatori od altri congegni adatti allo scopo) che verranno stabiliti dall'Ufficiale Sanitario.

Art. 10.

I trasgressori alla presente legge saranno puniti con la multa da L. 300 a L. 3000 e, in caso di recidiva, con il ritiro della licenza di vendita.

I vigili urbani e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di far osservare la presente legge.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 9 luglio 1952 (1651 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Domenico Morganti - Mariano Ceccoli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.